

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ADAMO, CONTE ANTONIO, ALINOVİ, DE CARO, CIUFFINI, CASTOLDI, PEGGIO, GEREMICCA, ALBORGHETTI, BELLOCCHIO, BONETTI MATTINZOLI PIERA

Presentata il 2 ottobre 1979

Ulteriori norme e provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e per il completo rilascio dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nella zona dell'alta Irpinia colpita dai terremoti del luglio e ottobre del 1930

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal terremoto del 21 agosto 1962, che colpì 69 comuni dell'Irpinia e del Sannio, ed in misura minore comuni del Molise e della Puglia (sub-appennino dauno), sono trascorsi 17 anni.

Il primo provvedimento legislativo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal sisma, risale al 5 ottobre 1962, e reca il n. 1431.

Altre leggi, ad integrazione e modifica della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono state successivamente emanate: 4 novembre 1963, n. 1465; 3 dicembre 1964, n. 1259; 28 marzo 1968, n. 373; 26 maggio 1975, n. 183.

Migliaia di famiglie attendono ancora oggi la ricostruzione delle loro case, co-

strette in massima parte a vivere in baracche provvisorie o in fabbricati dissestati dal sisma e dichiarati nel 1962 pericolanti; mentre numerosi fabbricati ricadenti in comparti, nei centri più popolosi come Ariano Irpino, sono stati abbattuti senza alcun avvio dell'opera di ricostruzione.

Provincia di Avellino:

Domande di ricostruzione inoltrate	32.593
Progetti approvati	11.206
Progetti da finanziare	9.229

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Oltre seimila famiglie nella sola zona Ariano-Montecalvo vivono ancora in baracche o in abitazioni dichiarate inabitabili con ordinanza comunale.

Provincia di Benevento:

Domande di ricostruzione inoltrate	31.647
Progetti approvati	13.300
Progetti da finanziare	2.440

Nelle due province vi sono, altresì, 8 mila progetti in istruttoria e circa 20 mila domande per le quali non è stato ancora presentato progetto.

Altro esempio del ritardo nell'opera di ricostruzione, ci viene dato dagli otto comuni del sub-appennino dauno, ai quali sono riferiti i seguenti dati:

Domande di ricostruzione inoltrate	2.692
Progetti approvati	1.925

Viva permane la protesta delle popolazioni, accanto alle forti denunce che sono venute in tutti questi anni dai consigli comunali dei comuni colpiti; ultima, la decisione, che tanta eco ha avuto su tutta la stampa nazionale, da parte dei sindaci, di rassegnare le dimissioni dal mandato popolare.

Le cause della mancata ricostruzione sono varie e vanno ricercate nella mancanza di idonei finanziamenti, negli ostacoli determinati dalle procedure, specialmente nel settore della ricostruzione per comparti edificatori, e nei ritardi nella emissione dei decreti di contributo da parte delle regioni.

È inutile dire che la mancata ricostruzione ha fortemente aggravato la degradazione economica e sociale delle due province interne della Campania: l'Irpinia e il Sannio che continuano a mantenere il triste primato degli ultimi posti del reddito *pro capite* dei loro abitanti, nella graduatoria nazionale.

Con la presente proposta di legge, sulla base della esperienza vissuta negli ul-

timi 17 anni, ci si propone di provvedere, oltre ad un ulteriore rifinanziamento per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal sisma e all'adeguamento della misura dei contributi, che oggi appaiono del tutto inadeguati per il continuo aumento dei costi, alla definizione di una normativa che assicuri lo snellimento delle procedure, che incoraggi ed incentivi la ricostruzione in comparti nelle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, che attribuisca piena delega ai comuni per tutto l'iter, dalla istruttoria delle richieste di finanziamento fino alla emissione dei decreti.

La proposta di legge prevede altresì la corresponsione di un finanziamento a favore della regione Campania per un programma straordinario di edilizia residenziale per il risanamento dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone colpite dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.

Dopo 49 anni la piaga della provvisoria allocazione dei colpiti dal sisma del 1930, che determinò 1.425 morti e 7.000 feriti con oltre 6.000 case distrutte e 40 mila danneggiate, è ancora drammaticamente aperta.

Su iniziativa e su proposta di più comuni dell'Alta Irpinia è stata emanata una legge regionale per il risanamento dei suddetti ricoveri, con disponibilità di fondi del tutto inadeguata.

Solo assicurando un contributo straordinario alla Regione, potrà essere finalmente avviato a soluzione il grave problema.

Con la presente proposta di legge si chiede uno stanziamento complessivo di 180 miliardi distribuiti in quattro esercizi finanziari a partire dal 1980.

130 miliardi per la ricostruzione dell'edilizia privata per unità immobiliari singole e per comparti edificatori, compreso l'adeguamento dei contributi a seguito dell'aumento dei costi di costruzione, e per infrastrutture dei piani di zona;

25 miliardi per contributo straordinario alla regione Campania per il rilascio completo dei ricoveri costruiti dallo Stato dopo il terremoto del 1930;

25 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici.

La previsione di spesa per la ricostruzione dell'edilizia privata trova riferimento contabile nei dati, prima riportati e distinti per le due province maggiormente colpite dal sisma, relativi al numero di domande inoltrate, ai progetti approvati ed a quelli da finanziare. Detta previsione trova conferma negli stessi calcoli preventivi predisposti dagli organi tecnici degli uffici del genio civile di Avellino, Ariano e Benevento.

I progetti da finanziare sono circa 12 mila senza tener conto degli elaborati progettuali all'esame istruttorio e delle domande per le quali non è stato ancora presentato progetto.

Adeguando il contributo al costo di costruzione di un alloggio di carattere economico e popolare, come praticato per la ricostruzione nella zona del Belice, in base alla legge 29 aprile 1976, n. 178, la previsione di spesa appare quindi bene documentata.

Largamente contenuta risulta, altresì, la spesa per la realizzazione di infrastrutture nei piani di zona, considerato l'obiettivo primario della presente proposta, di favorire cioè al massimo l'opera di ricostruzione attraverso il risanamento dei vecchi centri abitati.

Pure riferita ai dati predisposti dagli uffici del genio civile, sullo stato di ricostruzione delle opere di pubblico interesse, è la cifra di 25 miliardi prevista per il ripristino di opere di enti pubblici e per la risoluzione dei problemi connessi.

* * *

L'articolo 1 prevede il riparto, della spesa complessiva occorrente, negli anni finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983.

L'articolo 2 provvede ad adeguare il contributo per le opere di ricostruzione a quello accordato con gli articoli 3 e 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, alle zone del Belice.

In proposito va detto che nel 1962 l'intervento contributivo copriva oltre il 90 per cento della spesa reale sostenuta,

mentre oggi il contributo assicura appena il 30 per cento della spesa reale.

L'articolo 3 adegua, in proporzione, anche il contributo per le opere di riparazione, introducendo il limite del 50 per cento del valore dell'abitazione e quello massimo del contributo in 15 milioni di lire.

Gli articoli 4 e 7 introducono una normativa di snellimento delle procedure per accelerare la ricostruzione degli alloggi ricadenti nei comparti edificatori formati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e per favorire la ricostruzione nelle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nell'articolo 5 sono introdotte norme per la definizione dei mutui agevolati a favore di proprietari di unità immobiliari ricadenti nei comparti edificatori e non aventi diritto al contributo in conto capitale previsto dalla presente proposta di legge, per impedire che dalla inerzia del singolo potrebbero scaturire ostacoli alla ricostruzione del comparto, così come si è verificato negli ultimi anni. In questa ottica è stata introdotta, nello stesso articolo, la norma della espropriazione a carico dei proprietari inadempienti rispetto agli adempimenti prescritti dall'articolo.

L'articolo 6 prevede la modifica del primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sempre con lo scopo di introdurre procedure accelerative per la ricostruzione, introducendo la facoltà di conferire ai comuni l'incarico, da parte dei proprietari delle abitazioni ricadenti nei comparti, della ricostruzione degli immobili.

Alle opere di edilizia rurale, nell'articolo 8, viene equiparato il contributo previsto per gli interventi nell'edilizia urbana.

Gli articoli 9 e 10 fissano adempimenti e scadenze improrogabili per le regioni e per i comuni interessati.

Viene proposta presso ciascun comune la costituzione di una commissione analoga a quella prevista dalla legge 29 aprile 1976, n. 178, contenente ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Attraverso il trasferimento di funzioni delegate da parte delle regioni, i comuni dovranno provvedere a seguire tutto l'iter tecnico ed amministrativo della ricostruzione, compreso la emissione dei decreti di finanziamento.

L'articolo 11 autorizza la spesa di 25 miliardi per provvedere al completamento dell'opera di ricostruzione di competenza del Ministero dei lavori pubblici prevista dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

L'articolo 12 prevede, infine, un contributo straordinario di 25 miliardi per la realizzazione di un programma straordi-

nario di edilizia residenziale pubblica per il risanamento dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone colpite dal terremoto del 1930, rendendo così possibile il loro completo e definitivo rilascio.

Centinaia di cittadini occupano, nei comuni dell'alta Irpinia, ancora baracche costruite dopo il sisma del 1930.

La Regione Campania, con legge 8 agosto 1977, n. 43, ha approvato un suo programma straordinario di intervento. Con il contributo *ad adiuvandum* previsto dall'articolo 12 ci si propone di rendere possibile la realizzazione sollecita ed organica del detto programma.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ULTERIORI NORME E PROVVIDENZE
PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE
DELL'IRPINIA, DEL SANNIO E DI AL-
TRI COMUNI DEL CENTRO SUD COL-
PITI DAL TERREMOTO DEL 1962

ART. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge e per la realizzazione delle opere di cui agli articoli 11 e 12, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 28 marzo 1968, n. 373, e 26 maggio 1975, n. 183, la spesa complessiva di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983.

ART. 2.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, l'importo dei contributi di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, da utilizzare per la ricostruzione dell'abitazione del proprietario che non ha goduto di contributo relativo ad altra unità immobiliare, è commisurato al costo di costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di tre vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non può superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decre-

to-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di provincia e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

I proprietari danneggiati, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto i contributi per la ricostruzione o riparazione previsti dalle norme vigenti e non abbiano dato inizio alla costruzione della nuova unità immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente ad una sola unità immobiliare, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo spetta al coniuge, o in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi purché alloggiati in alloggi precari.

ART. 3.

Il contributo per le opere di riparazione, limitatamente ad una sola unità immobiliare, dell'abitazione del proprietario che non ha goduto di contributo relativo ad altra unità immobiliare, è commisurato al costo documentato, con adeguata progettazione grafica e contabile, dei lavori occorrenti a rendere abitabile l'alloggio.

Detto contributo non può superare il 50 per cento del valore dell'abitazione determinato dai competenti uffici tecnici erariali all'epoca dell'intervento e comunque non può essere superiore all'importo di 15 milioni di lire.

Ai proprietari interessati alle opere di riparazione vengono estesi i benefici di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 2.

ART. 4.

Nei comparti edificatori, formati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14

della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, ricadenti nelle aree degli abitati esistenti, possono essere realizzate solo unità immobiliari aventi le stesse superfici delle unità distrutte o danneggiate, con un massimo di cinque vani nel rispetto delle vigenti norme sull'edilizia economica e popolare e la cui spesa non deve comunque superare quella definita nel secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

L'importo del contributo è commisurato al 70 per cento del costo di costruzione.

Nei comparti trasferiti nelle aree dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, si possono invece realizzare unità immobiliari proporzionate alle esigenze abitative del nucleo familiare, alla data di inoltro della domanda, nei limiti dettati dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

L'importo del contributo è commisurato al 100 per cento del costo di costruzione.

I proprietari di unità immobiliari ricadenti nei comparti edificatori che non hanno diritto a ricevere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, possono contrarre mutui agevolati limitatamente ad una sola unità immobiliare, alle condizioni di cui al successivo articolo 5 e con l'obbligo della convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai proprietari di unità immobiliari ricadenti nei comparti edificatori è fatto obbligo di presentare istanza intesa ad ottenere il contributo in conto capitale o il mutuo agevolato. Se non vi provvedono o se dovessero insorgere per loro colpa casi di inerzia o di inadempienza, tali da ostacolare la edificazione del comparto, si procede da parte del comune alla espropriazione degli immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La stessa procedura è applicata nei confronti dei proprietari di unità immobiliari che non possono comunque godere dei benefici della presente legge.

Le domande per ottenere i benefici di cui agli articoli 2 e 3 ed ai commi pre-

cedenti del presente articolo, devono essere presentate entro 30 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Gli istituti e le sezioni di credito fondiario edilizio sono tenuti ad offrire mutui agevolati, della durata di anni 25, assistiti da contributi dello Stato per la ricostruzione o riparazione di abitazioni ricadenti nei comparti edificatori, anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e statutarie. Rispettando il limite di superficie di cui all'articolo 4 della presente legge, i mutui agevolati saranno accordati nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta nelle aree dei piani di zona e nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta se la ricostruzione sarà eseguita nelle aree degli abitati esistenti.

I mutui destinati alla ricostruzione o riparazione di immobili di comparti edificatori ricadenti nelle aree degli abitati esistenti sono concessi con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, con onere del 4,5 per cento e con rate di ammortamento costante; per quelli invece destinati alla ricostruzione da effettuarsi nelle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, l'onere è del 3 per cento.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dai seguenti:

« Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, le Amministrazioni comunali possono sostituirsi, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante, nella ricostruzione di alloggi, avvalendosi eventualmente degli IACP.

Il conferimento dell'incarico di ricostruzione ai comuni, da parte dei proprietari di alloggi ricadenti nei compar-

ti edificatori, è deliberato a maggioranza di voti riferiti alle quote di proprietà degli interessati ».

ART. 7.

Più proprietari di unità immobiliari singole, aventi diritto al contributo previsto dalla presente legge, non facenti parte di comparti, possono chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto o in più lotti condominiali nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso aumentato del 10 per cento.

A tutti i proprietari di unità immobiliari singole o ricadenti nei comparti edificatori che chiederanno di trasferire la ricostruzione del loro alloggio nelle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il comune attribuisce a titolo completamente gratuito l'area occorrente alla edificazione, previa cessione a favore del comune, di tutti i diritti vantati sui vecchi immobili di loro proprietà.

ART. 8.

Per le opere di edilizia rurale, riguardanti ricostruzioni o riparazioni dell'abitazione del proprietario che non ha goduto di contributo relativo ad altra unità immobiliare, sono estesi gli stessi benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 9.

Presso ciascuno dei comuni, nel cui territorio devono essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati, è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o da un suo delegato che la presiede;

b) da quattro membri eletti dal consiglio comunale, di cui due espressi dalla minoranza;

c) dal capo ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco ed in mancanza da un tecnico scelto dal consiglio comunale tra una terna richiesta ai consigli degli ordini professionali;

d) da un impiegato della sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile, appartenente alla carriera tecnica direttiva o equiparata;

e) da un impiegato amministrativo della sezione autonoma dell'Ufficio del genio civile, appartenente a carriera non inferiore a quella di concetto o equiparata;

f) da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) dall'ufficiale sanitario del comune con voto consultivo.

Il segretario comunale svolge le funzioni di segretario.

La commissione deve essere costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici e alle regioni di competenza. La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:

1) alla definizione del piano di riparto dei fondi assegnati dalle regioni, per la ricostruzione di unità immobiliari singole e per comparti edificatori, per l'acquisizione delle aree, per la creazione delle infrastrutture dei piani di zona, nonché per il recupero delle aree degli abitati esistenti ancora coperte da ruderi e fabbricati abbandonati;

2) all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;

3) all'esame delle domande di contributo del cui esito deve essere data co-

municazione alle regioni entro 15 giorni dalla data di chiusura dei tempi accordati per la presentazione delle domande;

4) all'approvazione dei progetti ed eventuali varianti delle opere da eseguire previo esame tecnico da parte degli Uffici del genio civile;

5) alla eventuale revisione dei piani di ricostruzione e di quelli già definiti per la formazione dei comparti edificatori;

6) alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo, in conto capitale od in conto interessi;

7) alla definizione del decreto di finanziamento che è emesso a firma del sindaco.

La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa, a cura della commissione medesima, alle regioni di competenza.

ART. 10.

Nell'attuazione della presente legge le regioni provvedono, entro 20 giorni, sulla base delle richieste formulate dalle Amministrazioni comunali, ad approvare il programma di ripartizione per i singoli comuni.

I comuni attraverso il trasferimento di funzioni delegate, da parte delle regioni, provvedono a seguire tutto l'*iter* tecnico ed amministrativo fino alla emissione dei decreti di finanziamento così come specificato nell'articolo 9 della presente legge.

ART. 11.

Per provvedere agli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi.

TITOLO II.

RISANAMENTO DEI RICOVERI DELLE
ZONE DELL'ALTA IRPINIA COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 1930

ART. 12.

È concesso a favore della regione Campania un contributo di lire 25 miliardi per l'attuazione di un programma straordinario di edilizia pubblica residenziale per il completo rilascio dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato nelle zone dell'Alta Irpinia colpite dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930.